Insegnamento di

Diritto canonico ed ecclesiastico

Aa. 2022/2023

Kirpan IN ITALIA

Orientamento della giurisprudenza italiana, con uno sguardo al disegno di legge e all’orientamento europeo

Hairin Buffon

indice

1. Premessa generale
2. Introduzione: cos’è il *Kirpan*
3. Richiamo agli ordinamenti dei Paesi del vecchio continente: il Regno Unito
4. Compatibilità del *Kirpan* con l’ordinamento italiano: approfondimento sulla sentenza Cass. Pen., Sez. I, n. 24084 del 31 marzo 2017; con sguardo alle pronunce della Cass., Sez. I, n. 24739 e n. 25163 del 2016
5. Critiche alla decisione della Corte di Cassazione
6. Disegno di legge n. 1910/2015
7. Conclusioni finali
8. Quesiti aperti
9. Sitografia

1. Premessa generale

A seguito di un mondo sempre più globalizzato, caratterizzato da numerosi flussi migratori, è comune la diffusione di nuove religioni in Stati che non sempre sono pronti per accoglierle. Pertanto, sarà argomento di studio di questo dossier la compatibilità del porto del *Kirpan*, ossia il pugnale sacro dei Sikh, con l’ordinamento italiano e non solo.

Come introduzione, verrà brevemente descritta la religione dei Sikh e rafforzata l’importanza, per gli appartenenti a questa religione, di portare con sé il *Kirpan*. Seguirà poi un richiamo agli ordinamenti dei Paesi del vecchio continente, soprattutto facendo riferimento al Regno Unito e alle soluzioni ivi adottate.

Successivamente, si analizzerà in modo approfondito la sentenza della Cass. pen., Sez. I, n. 24084/2017, che si pone in linea continuativa con l’orientamento precedentemente assunto con le sentenze della Cass. pen., sez. I, n. 24739 e 25163 del 2016. In riferimento alla sentenza del 2017, le motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione hanno riscosso un grande eco mediatico e sono state criticate ampliamente dalla dottrina.

Infine, verrà illustrato un progetto di legge in tema e presentate alcune domande su questioni aperte.

2. Introduzione: cos’è il Kirpan

Il **sikhismo** è una religione monoteista di origine indiana, fondata nel XV secolo, basata sull’insegnamento dei dieci Guru. Essa si è imposta in pochi secoli come la quinta religione organizzata più grande del mondo, comprendente 25 milioni di Sikh (*discepoli*), di cui si stima che 60’000 risiedano in Italia.

Per comprendere una possibile compatibilità del porto del *Kirpan* con le norme dell’ordinamento italiano, è necessario sottolineare che ogni Sikh, dal momento della sua affiliazione, è tenuto a portare con sé le **Cinque K**, ossia degli elementi caratteristici della personalità che iniziano con la lettera K. Questi simboli sono: i capelli lunghi che non devono essere tagliati (*Kesh*), un piccolo pettine di legno (*Kanga*), un braccialetto di ferro (*Kara*), una particolare sottoveste (*Kachera*) e il pugnale sacro (*Kirpan*). Oltre alle Cinque K, un altro elemento identificante è il turbante sacro. Ciascuno di questi simboli ha un proprio significato, ma ai fini di questo dossier è sufficiente indicare che il ***Kirpan*** è simbolo di rispetto e di integrità morale, può essere utilizzato solamente per proteggere i deboli e i bisognosi e, in casi estremi, per difesa personale.

Pertanto, le Cinque K assumono un’importanza fondamentale per gli appartenenti a questa religione, in quanto delineano la loro stessa identità e la loro fede; infatti, se un Sikh non dovesse portare uno di questi elementi, non si potrebbe considerare tale e la sua condotta costituirebbe una grave violazione dei precetti religiosi.

3. Richiamo agli ordinamenti dei Paesi del vecchio continente: il Regno Unito

Prima di procedere, è necessario fare un breve accenno al fatto che quasi tutti gli ordinamenti del continente europeo pongono il divieto di circolare armati, ma è stata quasi sempre ammessa la circolazione del *Kirpan* poiché ricondotta all’espressione del diritto alla libertà religiosa, che in sede di bilanciamento prevale rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, come la sicurezza e l’ordine pubblico.

Si può prendere come esempio il Regno Unito, poiché in Inghilterra e in Galles, l’art. 139 del *Criminal Justice Act* del 1988 sancisce la punibilità del porto di un’arma da taglio o da punta in pubblico. Tuttavia, lo stesso articolo introduce la scriminante dei motivi religiosi e del costume nazionale, questo significa che il soggetto non è punibile se dimostra che l’arma è portata per motivi religiosi, ovvero perché rientrante nel costume nazionale. Nell’articolo seguente viene ribadito il medesimo concetto, riconoscendo l’applicabilità della scriminante anche per il porto di un’arma in un ambiente scolastico.   
Inoltre, anche la Scozia ha adottato soluzioni analoghe nel *Criminal Law Act.*

L’apertura degli ordinamenti del Regno Unito, oltre che essere conforme al principio di libertà religiosa, è spiegata anche dalla volontà di evitare la criminalizzazione del pugnale tradizionale portato dagli scozzesi nel calzino, con la sola elsa visibile, il quale costituisce, assieme al kilt, una parte del costume tipico scozzese.

4. Compatibilità del Kirpan con l’ordinamento italiano

Corte di Cassazione, pen., sez. I, n. 24084/2017

Ai fini di studiare la compatibilità del *Kirpan* con l’ordinamento italiano è necessario richiamare la sentenza della **Corte di Cassazione, pen., sez. I, n. 24084/2017.**

I fatti

L’imputato Singh Jatinde è stato fermato per strada dalla polizia locale di Mantova, che lo aveva trovato in possesso di un coltello, portato alla cintura, di lunghezza complessiva di 18,5 cm e ritenuto idoneo all’offesa. Alla richiesta delle forze dell’ordine di consegnarlo, l’imputato si era rifiutato sostenendo che il porto del coltello gli fosse imposto dai precetti della sua religione, essendo un Sikh praticante.

Il Tribunale di Mantova, come giudice di primo grado, aveva condannato l’imputato alla pena di 2.000 euro per il reato di porto d’armi ex art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975, che persegue coloro che portano fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Il giudice aveva ritenuto che le usanze religiose di ciascuno fossero mere consuetudini, e dunque incapaci di abrogare le norme penali ai fini della sicurezza pubblica.

L’imputato ha adito la Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 4 della legge n.110/1975, per vizio di motivazione e per violazione dell’art. 19 Cost., che garantisce la libertà religiosa.

La sentenza

La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le motivazioni di diritto addotte dalla prima Sezione sono le seguenti.

Innanzitutto, la Corte richiama che la legge n. 110/1975 nell’art. 4, comma 2, prevede che il reato di porto d’armi è escluso se ricorre un **«giustificato motivo»**, in quanto fa venire meno la tipicità del comportamento. Secondo la giurisprudenza, questa scriminante ricorre quando le esigenze dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto (*ex multis*, Sez. 1 n.4498 del 14.1.2008).  
Il Collegio, in particolare, ritiene che il simbolismo legato al *Kirpan* non possa costituire la scriminante posta dalla legge.

Successivamente, riconosce che «se l’integrazione non impone l’abbandono alla cultura di origine, ai sensi dell’art. 2 Cost., che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante.». In questo ambito, la Corte impone «l**’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale,** in cui ha deliberatamente scelto di inserirsi e di verificare preventivamente la compatibilità̀ dei propri comportamenti con i principi che la regolano».

Inoltre, la prima Sezione afferma che la società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di **«arcipelaghi culturali confliggenti»**, i quali ostacolano l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la **sicurezza pubblica** come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere.

Per queste ragioni, la Corte di Cassazione effettua un bilanciamento tra il bene della libertà religiosa e quello della pubblica sicurezza, facendo prevalere quest’ultimo. Come motivazione, il Collegio richiama l’**articolo 19 della Costituzione**, facendo notare che, oltre al buon costume, costituisce limite all’esercizio della libertà religiosa anche la formula dell’**ordine pubblico,** prevista dalla legislazione, che comprende sia il limite della pacifica convivenza, sia quello della sicurezza.   
Il giudice presenta più elementi a sostegno della propria motivazione. Innanzitutto, menziona la **sentenza n. 63/2016 della Corte costituzionale**, nella quale viene affermato che la tutela della libertà di culto deve essere proporzionata al rispetto della sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza, in quanto anche questi costituiscono degli interessi costituzionali. Inoltre, cita anche l**’articolo 9, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo** che prevede che la libertà di manifestare la propria religione possa essere oggetto di restrizioni, stabilite per legge, solo per la protezione dell’ordine pubblico, della salute e della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Infine, rievoca la stessa **giurisprudenza della Corte EDU,** in riferimento al velo islamico, dove è stato riconosciuto che lo Stato possa limitare la libertà di manifestare una religione se ostacola con l’obiettivo perseguito di tutela dei diritti e delle libertà altrui, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

Per ultimo, la Corte afferma che l’articolo 4 della legge n. 110/1975 trova fondamento nel diritto nazionale ed è «accessibile alle persone interessate, presentando una formulazione abbastanza precisa per permettere loro - circondandosi all’occorrenza, di consulenti illuminati - di prevedere, con un grado ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato e di regolare la propria condotta».

Precedente giurisprudenza

Con la sentenza n. 24084/2017 la Corte di Cassazione ha mantenuto lo stesso orientamento adottato in due sue precedenti sentenze che riguardavano casi analoghi, ossia le sentenze della Cassazione penale, sezione I, n. 24739 e n. 25163 del 2016.

Nella **sentenza n. 24739/2016** la Cassazione è stata chiamata a giudicare sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Piacenza, il quale ha lamentato la violazione dell’art. 4 della legge n. 110/1975 nella sentenza del 24/11/14 del Tribunale di Piacenza. Con tale sentenza, il Tribunale aveva assolto l’imputato che, fermato nell’ambito di un controllo della circolazione stradale, era stato scoperto portare con sé un coltello in acciaio, lungo complessivamente cm. 15 e inserito in una fondina ascellare. In seguito alla documentazione prodotta dalla difesa e dall’esame dell’imputato, lo stesso è risultato essere esponente della comunità Sikh. Per questa ragione, il Giudice di primo grado ha escluso la punibilità per il reato previsto dal comma 4 della legge n. 110/1975, ritenendo che il *Kirpan*, per di più non affilato, rientrasse nel giustificato motivo religioso.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso per due ragioni. Innanzitutto, il Tribunale non ha dato corretta interpretazione e applicazione del disposto dell’art. 4 della legge n. 110/1975. Infatti, la prima Sezione ritiene che il «giustificato motivo», rilevante ai sensi del suddetto articolo, deve essere espresso immediatamente, in quanto riferibile all’**attualità** e deve essere **suscettibile di una immediata verifica;** invece, in questo caso la giustificazione è stata fornita a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa. Inoltre, la libertà di culto o di fede trova sempre un limite invalicabile, ai sensi dell’**art. 8 comma 2 Cost.,** il quale esclude che gli statuti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, possano entrare in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica.

Nella **sentenza n. 25163 /2016** la Cassazione ha giudicato sul ricorso presentato dal ricorrente S.H., il quale era stato condannato alla pena, poi sospesa, di euro 2.000 di ammenda, oltre alle statuizioni accessorie, per il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un coltello, costituente violazione dell’art. 4 comma 2 della legge 110/1975. In particolare, l’imputato ha fatto accesso ad un ufficio postale, ostentando il coltello che era infilato in un fodero attaccato alla cintola.

Il ricorrente deduce due motivi di doglianza, ossia la violazione della medesima legge e il vizio di motivazione della sentenza, in quanto non è stata applicata la scriminante del giustificato motivo del possesso del coltello, che sarebbe invece individuabile in quanto l’imputato appartiene alla religione Sikh e il coltello, c.d. *Kirpan*, costituisce un segno distintivo della propria fede religiosa.

La prima Sezione ritiene infondato il ricorso in quanto, con orientamento consolidato, il « giustificato motivo » del porto degli oggetti indicati nell’art. 4 comma 2 della legge 110/1975 ricorre solamente quando particolari **esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite** relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto (ex plurimis, Sez I, n. 4498/2008). Alla stregua di questi criteri, la motivazione religiosa non può giustificare il porto del coltello in un pubblico ufficio, dovendo «la manifestazione delle pratiche religiose necessariamente **adeguarsi ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano**, con i quali non possono entrare in contrasto, così come riconosciuto dall**’art. 8 comma 2 Cost.**, nel cui ambito assume rango primario la tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone».

Le decisioni della Corte di Cassazione fin qui riportate si pongono in contrasto con una precedente sentenza del Tribunale di Cremona del 13 gennaio 2009, il quale ha assolto il cittadino indiano Sikh fermato all’interno di un centro commerciale con il *Kirpan* indosso a tracolla e calzato nel fodero, riconoscendo che la detenzione del pugnale sacro era giustificata da motivi religiosi. Il giudice dopo aver ricostruito i fondamenti del sikhismo, consultando direttamente i rappresentanti di quella religione, aveva provveduto a valutare la condotta dell’imputato, riconoscendo che la detenzione era ostentata, essendo il pugnale perfettamente visibile. Pertanto, egli ha ritenuto che il porto del *Kirpan* fosse collocabile nel **diritto alla libertà di fede religiosa** garantito dall’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dall’articolo 9 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, nonché dall’articolo 19 della Costituzione.

5. Critiche alla decisione della Corte di Cassazione

La sentenza della Cass. pen., sez. I, n. 24084/2017 ha creato un grande eco mediatico, si consideri che è stato pubblicato un articolo sul *The Times of India*, per questa ragione la dottrina ha avanzato diverse critiche.

Innanzitutto, in presenza di **reati di pericolo**, come quello previsto dall’articolo 4 comma 2 della legge 110/1975, il legislatore non prevede il verificarsi di nessuna lesione o danno ai fini dell’integrazione della fattispecie, trovandosi di fronte a un’ipotesi di anticipazione della tutela penale. Per questo, il giudice deve procedere ad accertare a fortiori se in concreto il bene giuridico ha corso un effettivo pericolo. In caso negativo, il mancato pericolo concreto del bene giuridico non rende configurabile il reato. Pertanto, si riscontra che in questa sentenza la Corte di Cassazione non ha proceduto alla verifica in concreto della messa in pericolo della bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, dunque, la punibilità del mero porto del pugnale sacro **viola il principio costituzionale di offensività**.

In seguito, la Corte afferma che il bene giuridico tutelato dall’articolo 4 comma 2 della legge n. 110/1975 è l’ordine pubblico, nella fattispecie declinato nella tutela della sicurezza e della pacifica convivenza. La Corte richiama così la sentenza n. 63/2016 della Corte costituzionale, in riferimento al fatto che il concetto di **«ordine pubblico»** comprende sia la sicurezza, sia la pacifica convivenza. Ma questo richiamo risulta essere erroneo, infatti la pronuncia della Consulta si riferiva **all’articolo 8 della Costituzione,** sull’organizzazione delle confessioni acattoliche, e non sull’**articolo 19 della Costituzione** sulla libertà religiosa.

Inoltre, è fondamentale tenere in considerazione che il richiamo all’ordine pubblico come limite alla libertà religiosa, inizialmente previsto nel testo originario dell’articolo 19, è stato poi espressamente espunto in Assemblea costituente, tanto che il limite generale dell’ordine pubblico deve ritenersi inammissibile con riferimento al diritto in esame, per scelta espressa della Costituente. Si ricordi infatti, che Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituente, presentando il progetto originario dell’articolo 19 all’Assemblea costituente nella seduta pomeridiana del 12 aprile 1947, sostenne che: “*il solo punto controverso è* «*purché non si tratti di principî o riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume*»*. L’onorevole Binni propone di cancellare tutta la frase, ispirandosi ad un apprezzabile riguardo verso le attuali chiese minori, che non sono in contrasto con il buon costume e l’ordine pubblico; ma vi sono proposte di tali chiese, ad esempio delle evangeliche, che fanno proprio, almeno in parte, il testo della Commissione, e dicono: «purché non si tratti di principî o riti contrari al buon costume»*.” Successivamente, dopo la sospensione della seduta, Ruini riporta che: “*l’accordo si estende ora anche all’ultima frase: «purché non si tratti di riti contrari al buon costume*».” Pertanto, in Assemblea costituente è stato discusso ed espressamente escluso il limite dell’ordine pubblico.

Per di più, risulta essere inadeguato anche il richiamo alle possibili limitazioni che l**’articolo 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo** (CEDU) consente alla libertà religiosa, tra le quali figura anche la protezione dell’ordine pubblico. Infatti, tali disposizioni possono essere invocate unicamente per ampliare la portata dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, e non certo per restringerla, introducendo nuove tipologie di limitazione non previste (ed anzi, in questo caso, espressamente escluse) dal Costituente.

Infine, la prima Sezione stabilisce che il limite alla libertà religiosa, ai sensi dell’art. 3 Cost., è costituito dal rispetto dei diritti umani e dalla civiltà giuridica della società ospitante, diventando pertanto essenziale l**’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale.**A questa affermazione si possono muovere diverse critiche. Innanzitutto, i **«valori»** rientrano nell’ambito del pre-giuridico, essi sono in attesa di essere positivizzati in regole o principi, al fine di trovare applicazione. In aggiunta, si può discutere anche sull’espressione **«mondo occidentale»,** poiché non esiste una unità valoriale tra i Paesi occidentali e non è chiaro quali Stati possano essere considerati parte del mondo occidentale. In conclusione, affermare un **obbligo generale per l’immigrato di conformarsi ai valori del mondo occidentale,** consiste in una invasione della sfera più intima dell’individuo e si pone in contrasto con diversi principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, si pensi ad esempio agli artt. 2 e 19 della Costituzione. La Corte avrebbe piuttosto dovuto affermare l’obbligo di conoscere e rispettare i principi e i diritti dell’ordinamento che lo ospita.

6. Disegno di legge n. 1910/2015

I senatori **Comaroli, Divina e Consiglio** hanno presentato il **disegno di legge n. 1910/2015,** con cui si riconosce la necessità di ammettere delle usanze delle comunità di immigranti stranieri, che sono di grande importanza ai fini della preservazione dell’identità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico di sicurezza. In riferimento a questo disegno di legge, relativo a “*Disposizioni in materia di porto del Kirpan da parte dei cittadini o stranieri legalmente residenti nel territorio della Repubblica di confessione Sikh*”, si è cercato di trovare un accordo che permettesse agli indiani Sikh di poter indossare il loro tradizionale *Kirpan*, senza subire procedimenti penali spesso sfociati in sentenze di condanna.

La proposta ha tenuto in considerazione, ai fini della disciplina, del progetto pilota dalla questura di Cremona avviato nel 2014 e curato poi dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, riguardante la produzione di un *Kirpan* del tutto simile a quello tradizionale, ma privo di quelle caratteristiche tecniche indispensabili per farne una arma da taglio, poiché la lama è costituita da una lega che lo rende inidoneo a produrre ferite da taglio e che lo rende malleabile, quindi impossibile da affilare, tanto che è stato sottoposto alla tutela di un brevetto internazionale. Questo oggetto è stato considerato idoneo dagli esponenti di spicco delle comunità di Sikh al fine di assicurare la funzione simbolica e rituale del *Kirpan*,

In particolare, il disegno di legge prevede al primo comma dell’articolo 1, denominato “Disposizioni in materia di porto di *Kirpan*”, che «i cittadini o gli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica sono autorizzati a portare il loro tradizionale coltello religioso, denominato *Kirpan*, a condizione che sia fabbricato in modo da assicurarne l’inidoneità a produrre ferite di taglio e l’impossibilità di affilarlo.”

Nei commi seguenti si indicano le modalità di valutazione dei modelli non letali di *Kirpan*, più precisamente, al comma 2, si prevede che in seguito al controllo della direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, istituita presso il Ministero dell’interno, sull’inidoneità del pugnale sacro a produrre ferite e sull’impossibilità di affilarlo, rilascia apposita autorizzazione alle imprese produttrici.

Il comma 3 afferma che è sempre compito della direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato a dover assicurare la congruità del modello autorizzato di *Kirpan* a soddisfare le finalità religiose, acquisendo il parere dei vertici della rappresentanza dei Sikh in Italia.

Il quarto comma prevede che il *Kirpan*, prodotto secondo i criteri stabiliti al comma 1, deve essere provvisto di un segno riconoscibile, approvato dalla direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, con il consenso dei vertici della rappresentanza dei Sikh nel nostro Paese.

Infine, il quinto comma stabilisce che il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrato in vigore della presente legge, disciplina la procedura di valutazione dei modelli non letali di *Kirpan* e di rilascio delle licenze a produrli e commerciarli.

Per quanto riguarda l’articolo 2, denominato “Entrata in vigore”, viene stabilito che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allo stato attuale, il disegno di legge risulta esser stato presentato alla Camera il 13 ottobre 2022 ed è in attesa di assegnazione.

7. Conclusioni finali

Da quanto fin qui riportato, si riscontra una certa avversione da parte dei giudici italiani nel riconoscere la scriminante per motivi religiosi per il porto d’armi. Per questa ragione, l’Italia si dimostra impreparata ad abbracciare completamente nuove culture e religioni, ponendosi in contrasto rispetto alla maggioranza dei Paesi del continente europeo, i quali hanno consentito ai membri della religione del sikhismo di portare con sé il *Kirpan*.

Dall’orientamento stabilito dalla Cassazione non sembra prospettabile un futuro più roseo per la tutela della minoranza religiosa dei Sikh in Italia, almeno dal punto di vista giurisdizionale. Pertanto, è auspicabile che il rinnovamento culturale possa rendere il legislatore più sensibile alle diverse necessità culturali e religiose, cosicché possa permettere agli indiani Sikh di indossare il loro tradizionale *Kirpan*, senza subire procedimenti penali. Sicuramente, un primo passo può consistere nell’approvazione del disegno di legge n. 1910/2015, che purtroppo non sembra essere prossima.

8. Quesiti aperti

L’articolo 4 comma 2 della legge n. 110/1975 potrebbe presentare dei profili di incostituzionalità, come la violazione del principio di offensività, perché la Corte di Cassazione e i giudici precedenti non hanno sollevato una questione di legittimità alla Corte costituzionale?

È prospettabile un ricorso alla Corte di Strasburgo?

L’Italia potrebbe non riconoscere la scriminante del motivo religioso per il porto d’armi a causa dell’influenza della religione cattolica?

9. Sitografia

Sikhismo, le Cinque K, <https://unionesikh.it/il-sikhismo/>. Consultato. in data 27 novembre 2022.

Cass., pen., sez I, n. 24084/1017, <https://www.astrid-online.it/static/upload/sent/sentenza-15-maggio-2017-cassazione-integrale.pdf>. Consultato in data 27 novembre 2022

Cass., pen., sez I, n. 24739/2016, <https://corsoculti.it/wp-content/uploads/2017/05/cass.-pen-24739-2016.pdf>. Consultato in data 28 novembre 2022

Cass., pen., sez I, n.25163/2016, <https://corsoculti.it/wp-content/uploads/2017/05/CASS-pen.-25163-2016.pdf> . Consultato in data 28 novembre 2022

Tribunale di Cremona ss 13 gennaio 2009, <https://www.jstor.org/stable/23204870>. Consultato in data 29 novembre 2022

Sikh condannato per porto del *Kirpan*: una discutibile sentenza della Corte di Cassazione <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5420-sikh-condannato-per-porto-del-kirpan-una-discutibile-sentenza-della-cassazione-su-immigrazione-e-va>. Consultato in data 30 novembre 2022.

«Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni sul porto del *Kirpan*. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017 [http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/06/Gusmai-«Giustificato-motivo»-e-ingiustificate-motivazioni-sul-porto-del-kirpan.-A-margine-di-Cass.-pen.-Sez.-I-sent.-n.-24084-2017.pdf](http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/06/Gusmai-). Consultato in data 30 novembre 2022

Federalismi.it, Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e “valori occidentali” <https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=34148&dpath=document&dfile=13062017100134.pdf&content=Le+implicazioni+della+sentenza+della+Cassazione+nel+'caso+kirpan'+-+stato+-+dottrina+-+>. Consultato in data 30 novembre 2022

Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei “valori occidentali”, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQmJLcnNH7AhUHRvEDHfFpACEQFnoECEoQAQ&url=https://www.lacostituzione.info/index.php/2017/05/17/il-pugnale-dei-sikh-e-il-grande-equivoco-dei-valori-occidentali/&usg=AOvVaw2vuz1QFML-AJtsPw6KeTdT>

The Times of India, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/amritsar/italian-sikh-man-to-move-european-court-of-justice-for-his-faiths-symbol/articleshow/58740111.cms>. Consultato in data 27 novembre 2022

Disegno di legge n. 1910/2015, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/319981.pdf> e [https://www.senato.it](https://www.senato.it/ric2012/sddl/risultati.do;jsessionid=8692E6774C237B44B13B9981DB905702?params.start=0&params.statoDiv=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0&params.stampa=&searchName=sddl&params.locale=it&params.legislatura=19&params.ramo=&params.numeroFase=&params.query=&params.titolo=%22Disposizioni+in+materia+di+porto+del+kirpan+da+parte+dei+cittadini+e+degli+stranieri+di+confessione+sikh+legalmente+residenti+nel+territorio+della+Repubblica%22&params.natura=&params.tipoLettura=&params.dataPresentazioneDal=&params.dataPresentazioneAl=&params.numeroConversioneDecretoLegge=&params.dataConversioneDecretoLegge=&params.numeroGazzettaConversioneDecretoLegge=&params.dataGazzettaConversioneDecretoLegge=&params.numeroLegge=&params.dataLegge=&params.numeroGazzettaLegge=&params.dataGazzettaLegge=&params.dataDdlDal=&params.dataDdlAl=&commissione=&params.commissioneBoolOp=AND&sel=&selalt=&selmode=&des=&artddl=1&searchType=sddl&params.teseoTuttiTermini=T&teseo=&livelloTeseo=&params.tipoFirmatari=1&params.dataTrattazioneDal=&params.dataTrattazioneAl=&gruppoTrattazione=&params.gruppoTrattazioneBoolOp=AND&relatori=&params.relatoriBoolOp=AND&interventi=&params.interventiBoolOp=AND&params.rows=10&params.ordinamento=desc&params.campoOrdinamento=dataPresentazione&button-cerca=Cerca). Consultati in data 6 dicembre 2022